

ATTO N. 2131

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 853 del 25.6.2004)*

*“Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in  
gravi difficoltà assistenziali sanitarie”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 6.7.2004*

*Trasmesso alla III – I Commissione Consiliare Permanente il 6.7.2004*



## REGIONE DELL'UMBRIA

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRAVI DIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/06/2004 n. 853

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARINA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore alla Sanità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie"

## RELAZIONE

Da alcuni anni le strutture sanitarie della nostra Regione si fanno carico, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, di interventi sanitari a favore di cittadini stranieri, che sono inquadrabili in ambito umanitario.

L'art.32, comma 15 della L.449/97, l'art.34, comma 2 della L.40/98 e l'art.36, comma 21 D.Lgs. n.286/98 consentono alle Regioni la formulazione di programmi assistenziali regionali per prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistano o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e a cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria

Le delibere regionali n.262 del 1.3.2000 e n.1670 del 29.12.2000 prevedono la possibilità di autorizzare l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a cittadini minori provenienti da Paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, tenuto conto delle disposizioni contenute nel comma 15 art.32 della L.449/97 e della L. 176/91 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo".

E' prevista inoltre la possibilità di prendere in considerazione situazioni di trasferimenti in Italia per cure mediche di cittadini maggiorenni extracomunitari.

La Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali propone la formulazione di un programma che coinvolga la Direzione stessa e il Servizio Relazioni Internazionali della Giunta per rendere efficace ed appropriata la risposta delle Aziende Sanitarie attraverso la sistematizzazione degli interventi sanitari, volto a cogliere la necessità di mettere in atto strategie tese, non tanto a rispondere all'emergenza (con le sue alterne punte di criticità legate alle vicende socio-politiche dei paesi di provenienza), quanto piuttosto sviluppare una politica che sappia agire su cause ed effetti, attraverso interventi mirati e coordinati.

Tale programma, oltre a quanto previsto nelle sopraccitate deliberazioni, deve:

- consentire lo sviluppo di interventi sanitari nei Paesi d'origine, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento, contribuendo ai processi di sviluppo endogeno favorendo il miglioramento delle fasce sociali più svantaggiate;
- prevedere sia interventi sanitari organizzativi che aiuti umanitari anche attraverso l'invio e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei paesi terzi di materiali ed attrezzature medico-chirurgiche disponibili presso le Aziende sanitarie regionali;
- prevedere la formazione anche presso la nostra Regione di personale medico o paramedico proveniente da altri Paesi.

Il piano regionale di intervento si compone di due parti: il dispositivo di piano e il programma finanziario. Il dispositivo di piano contiene l'analisi della situazione dei Paesi in cui si intende intervenire, i criteri per l'individuazione di soggetti, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali. Il programma finanziario prevede l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente e i criteri di ripartizione delle risorse tra i progetti.



Disegno di legge: "Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extra comunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie".

**Art. 1.**  
*(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a paesi extra comunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alla causa che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

**Art. 2.**  
*(Tipologia degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in:

a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;

b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;

c) interventi sanitari nei paesi d'origine ai sensi dell'articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;

d) invio di attrezzature medico-chirurgiche dismesse ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento.



2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico-chirurgiche di cui al comma 1, lettera d).

**Art. 3.**  
*(Norma Finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità revisionale di base 12.1.004 denominata "Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità revisionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera C) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



**a) SEZIONE II** (da completare a cura del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**

Si prende atto che la quantificazione delle risorse è stata commisurata agli interventi effettuati negli esercizi precedenti. Gli stanziamenti necessari risultano commisurati alla quantità e alla tipologia di interventi umanitari che si intende realizzare e non è ipotizzabile una quantificazione standard in quanto la legge non individua obiettivi di riferimento.

---



---



---




---



---

<b>QUADRO FINANZIARIO</b>		
<b>Esercizio in corso</b>		
Saldo da finanziare a pareggio:		€ <u>500.000,00</u>
	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ <u>500.000,00</u>
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
	_____	_____
Totale €	0,00 €	500.000,00



**VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:**

Le variazioni nell'esercizio in corso riguardano la predisposizione di un nuovo capitolo di spesa con trasferimento di fondi dal capitolo 2264/5010. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:**

	2004	2005	2006
Saldo da finanziare	€ 500.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 500.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

**MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:**

Il ddl prevede la quantificazione delle autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi al primo alla legge finanziaria. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI:**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Servizio Bilancio e controllo di gestione  
 IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE  
 (Dr. Stefano Strona)

*Stefano Strona*








**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
**Presidenza della Giunta regionale**

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale  
Segreteria Presidenza G. Regionale  
Prot. Uscita del 15/06/2004  
nr. 0095006  
Classifica 114



Al Direttore regionale  
Sanità e Servizi sociali  
Dott. Domenico De Salvo  
**S e d e**

Oggetto: Disegno di legge: "Aiuti umanitari in favore di Paesi extra comunitari in gravi difficoltà assistenziali".

Si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 giugno 2004 ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione, Carlo Romagnoli e Paola Bellini.

Cordiali saluti.

*La Presidente*  
*Avv. Marina Balsamo*



DF/map






Oggetto: D.D.L.: "Aiuti umanitari in favore di Paesi extra comunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie".  
Norma finanziaria.

Al Servizio Programmazione socio-Sanitaria - assistenza di base  
c.a. Mara Zenzerl  
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, e a seguito della nota prot. n. 91597 del 09.06.2004, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata, in sostituzione della precedente:

**Art. 3**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata "Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap.2129).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2284/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".





**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. fisc. 8000013 05  
part. IVA 0121282 05

**Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La norma finanziaria ha validità nella stesura proposta solo se trova applicazione entro il corrente esercizio. Nel caso contrario è necessaria una sua riformulazione.

Si allegano le schede finanziarie di competenza del servizio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione  
Dr. Stefano Strona



Disegno di legge: "Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extra comunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie".

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



**Art.1.**  
*(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a paesi extra comunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alla cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

**Art. 2.**  
*(Tipologia degli interventi)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in:

a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;

b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;

c) interventi sanitari nei paesi d'origine ai sensi dell'articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;

d) invio di attrezzature medico-chirurgiche dismesse ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento.

2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico-chirurgiche di cui al comma 1, lettera d).



**Art. 3.**  
*(Norma Finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità revisionale di base 12.1.004 denominata "Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità revisionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera C) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Dr.ssa Donatella Furia*

Perugia, il **5 LUG. 2004**

Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE

